

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA

Regolamento per l'attribuzione di compiti didattici, per il conferimento di incarichi di insegnamento e per l'equivalenza ore-CFU

Emanato con D.R. Rep. 5830/2022, prot. 0140370/22 del 27 ottobre 2022
Modificato con D.R. Rep. 2334/2023, prot. 217567/2023 del 6 luglio 2023
Pubblicato all'Albo online il 10 luglio 2023

CAPO I – NORME INTRODUTTIVE ED EQUIVALENZA “ORE-CFU”

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- la determinazione dei *range* di equivalenza “Ore-CFU” applicabili nella programmazione ed erogazione delle attività didattiche dell’Università;
- i criteri per la quantificazione oraria del compito didattico dei professori e dei ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- i criteri e le modalità di attribuzione dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori nonché di conferimento di incarichi di insegnamento, a titolo gratuito od oneroso, a personale dipendente o non dipendente dell’Università.

Art.2 – Abbreviazioni e definizioni

1. Nel testo del presente Regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni:

- CdS: Corso di studio anche in convenzione con altri Atenei;
- CdL: Corso di laurea (triennale) anche in convenzione con altri Atenei;
- CdLM: Corso di laurea magistrale anche in convenzione con altri Atenei;
- CCD: Consiglio di coordinamento didattico;
- CFU: credito formativo universitario;
- M.O.D.E.: massimo di ore di didattica erogabili;
- O.D.E.: ore di didattica erogate;
- RTD: ricercatori a tempo determinato così come definito dall’art. 24 della Legge n. 240/2010 modificata dal D.L. n. 36/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022);
- SSD: settore scientifico disciplinare;
- Gruppi scientifico-disciplinari: raggruppamenti di SSD. Sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente;
- Scuola: struttura di coordinamento didattico tra più Dipartimenti (art. 28 dello Statuto);
- Struttura: Dipartimento o Scuola laddove costituita;
- a.a.: anno accademico;
- Università/Ateneo: Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- Docenti: professori e ricercatori;
- Compito didattico principale: attività didattiche affidate a professori e ricercatori nello svolgimento delle loro funzioni;
- Compito didattico aggiuntivo: ulteriore compito didattico affidato a professori, a titolo gratuito o retribuito, in aggiunta al loro compito didattico principale;
- Responsabile dell’insegnamento: il titolare dell’incarico della singola attività o dell’attività integrata a cui sono assegnati di norma il maggior numero di CFU salvo diversa valutazione da parte della struttura didattica competente.

2. Sono considerate:

a) Attività didattiche curriculari: qualunque forma di insegnamento (lezioni, esercitazioni, laboratori anche erogati in blended e-learning, attività formative specifiche che danno luogo a microcredentials, seminari, attività di campo, tirocini) prevista nei Regolamenti Didattici dei CdL, CdLM e CdLM a ciclo unico e associata a CFU.

b) Attività assimilate ad attività didattiche curriculari: le attività di seguito indicate:

- per i professori, gli RTD e gli RTD di tipo b) (ad esaurimento), fino a un massimo del 30% delle ore di lezione erogate in una Scuola di Specializzazione di area medica;
- per i professori che abbiano obblighi di assistenza ospedaliera, fino a 16 ore, solo se erogate a titolo gratuito, per ogni credito di tirocinio previsto nell’offerta formativa di area clinica;

- per i professori e i ricercatori, le attività didattiche relative alla formazione degli insegnanti o educatori solo se erogate a titolo gratuito;

- per i professori, gli RTD e gli RTD di tipo b) (ad esaurimento), le attività didattiche svolte nell'ambito dei Corsi di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione di area diversa da quella medica, per un massimo di 12 ore per i docenti a tempo pieno e di 9 ore per i docenti a tempo definito.

c) Attività didattiche non curricolari: qualunque forma di insegnamento non associata a CFU nonché attività di supporto e supervisione per stage/tirocinio, supervisione di tirocini esterni, attività di orientamento e di tutorato agli studenti, attività di verifica dell'apprendimento, supervisione di tesi e ogni altra attività funzionale al regolare svolgimento della missione didattica dell'Università.

d) Attività didattiche onerose: attività didattiche che comportano una spesa aggiuntiva da parte dell'Università rispetto al trattamento economico del personale docente e ricercatore. Sono a titolo di esempio, attività onerose le attività curricolari assegnate ai ricercatori a tempo indeterminato, le attività con retribuzione aggiuntiva assegnate ai professori, ogni forma di docenza a contratto assegnata con qualsiasi modalità a personale esterno o interno all'Università.

e) Massimo di Ore di Didattica Erogabile (M.O.D.E.): rappresenta il massimo di ore di didattica erogabili dalla singola struttura ed è calcolato come segue: [(n. professori a tempo pieno X 120 ore) + (n. professori a tempo definito X 90 ore) + (n. ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato X 60 ore)].

Il M.O.D.E. corrisponde al "numero di ore di didattica potenziale" come misurate nella "Scheda indicatori di Ateneo" pubblicata dal MUR.

f) Ore di Didattica Erogate (O.D.E.): sono le ore di didattica erogate dalla singola struttura, calcolate sia sui preventivi sia sui consuntivi di ogni anno accademico; comprendono tutte le ore erogate nei CdS ad eccezione di quelle associate ad attività seminariali extracurricolari, stage interni, attività di tirocinio e attività di tutorato agli studenti. Corrispondono al numero di ore di didattica erogata come misurata nella "Scheda indicatori di Ateneo" pubblicata dal MUR, Nel calcolo delle O.D.E. non sono conteggiate le ore a contratto erogate nell'ambito dei CdS che godono della riduzione della numerosità dei docenti di riferimento in quanto necessitano della partecipazione alla didattica di enti convenzionati e professionisti esterni secondo la normativa vigente.

Art.3 - Equivalenza Ore-CFU

1. Per il conferimento degli incarichi ai docenti, 1 CFU di didattica impartita è equivalente alle sotto descritte attività:

a) 7 od 8 ore di lezione per tutti i CdS non compresi nelle successive lettere c) e d);

b) da 8 a 12 ore per le esercitazioni e per i laboratori, salvo quanto previsto alle successive lettere e) ed f), per le attività di campo e di supporto allo stage interno;

c) 12 ore di lezione per il CdLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

d) 10 ore di lezione per il CdLM a ciclo unico in Medicine and Surgery e per il CdLM a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

e) da 8 a 20 ore per i laboratori di lingua dei CdS del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R. Massa";

f) da 5 ore a 12 ore per i laboratori dei CdS del Dipartimento di Psicologia;

g) 5 ore per gli internati a scelta dei CdLM in Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery e Odontoiatria e Protesi Dentaria;

h) da 8 a 16 ore per i tirocini dei CdLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery e Odontoiatria e Protesi Dentaria;

i) per i tirocini dei CdL Sanitari del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, il valore dell'equivalenza è determinato dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento.

2. Con riferimento al comma 1 lett. a), il Consiglio di Dipartimento delibera, per interi CdS o per specifici insegnamenti tenendo conto degli obiettivi di apprendimento attesi dei CdS, se adottare l'equivalenza a 7 o a 8 ore di lezione per CFU se e solo se le O.D.E. sono inferiori o eguali al M.O.D.E. maggiorato del 30%.

Altrimenti, il Consiglio di Dipartimento deve adottare l'equivalenza a 7 ore per CFU. La scelta se adottare 7 o 8 ore per un insegnamento deve in ogni caso essere fatta in sede di programmazione dell'offerta didattica prima dell'inizio dell'anno accademico di erogazione, deve essere associata all'insegnamento e non alla sua copertura, e deve essere motivata degli obiettivi di apprendimento specifici di quell'insegnamento. La scelta non può essere modificata dopo l'inizio dell'anno accademico di erogazione dell'insegnamento.

3. Eventuali eccezioni a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere adeguatamente motivate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del CdS, e devono essere approvate dagli Organi di Governo acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Presidio di qualità di Ateneo-Ramo Didattica.

CAPO II – COMPITI DIDATTICI E MODALITÀ PRIMARIE DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Art.4 – Programmazione

1. Il Dipartimento propone la programmazione didattica annuale prevedendo sia l'attribuzione dei compiti didattici principali e aggiuntivi a professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso sia la copertura degli insegnamenti attribuiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 così come previsto dal Capo III del presente Regolamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e previo parere obbligatorio ma non vincolante del Presidio della qualità – Ramo didattica, delibera sulla programmazione didattica annuale predisposta dai Dipartimenti, in relazione agli insegnamenti da attivare nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno accademico successivo.

Art.5 - Compito didattico dei professori e dei ricercatori

1. Il compito didattico dei professori, per ciascun anno accademico, corrisponde a:

a) non meno di 350 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai sensi dell'art. 2, per i professori in regime di tempo pieno, di cui, a titolo di compito didattico principale, di norma 120 ore di attività didattica curriculare o assimilata;

b) non meno di 250 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai sensi dell'art.2, per i professori in regime di tempo definito, di cui, a titolo di compito didattico principale, di norma 80 ore di attività didattica curriculare o assimilata.

2. Il compito didattico degli RTD e degli RTD di tipo b) (ad esaurimento), per ciascun anno accademico, corrisponde a:

a) 350 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai sensi dell'art.2, per i ricercatori in regime di tempo pieno, di cui da 42 a 120 ore di attività didattica curriculare o assimilata, se disponibili a titolo di compito didattico principale;

b) 200 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai sensi dell'art.2, per i ricercatori in regime di tempo definito, di cui da 42 a 120 ore di attività didattica curriculare o assimilata, se disponibili a titolo di compito didattico principale.

3. Il compito didattico degli RTD di tipo a) (ad esaurimento), per ciascun anno accademico, corrisponde a:

a) 350 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai sensi dell'art.2, per i ricercatori in regime di tempo pieno, di cui da 42 a 64 ore di attività didattica curriculare, se disponibili a titolo di compito didattico principale;

b) 200 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai sensi dell'art.2, per i ricercatori in regime di tempo definito, di cui da 42 a 64 ore di attività didattica curriculare, se disponibili a titolo di compito didattico principale.

4. Il compito didattico dei ricercatori a tempo indeterminato, per ciascun anno accademico, corrisponde a:

a) fino a un massimo di 350 ore per i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno;

b) fino a un massimo di 200 ore per i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo definito.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, ai ricercatori a tempo indeterminato può essere affidata, con il loro consenso scritto, attività di didattica curriculare, per un impegno massimo di 100 ore. L'impegno di didattica curriculare di cui al presente comma dà luogo a retribuzione aggiuntiva nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali eccezioni adeguatamente motivate possono essere proposte dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del CdS e devono essere approvate dagli Organi di Governo.

Art.6 - Riduzione del monte ore di attività didattica principale

1. I docenti, purché a tempo pieno, che ricoprono cariche o incarichi o svolgono le attività di cui al comma 2 del presente articolo, possono chiedere una riduzione dei compiti didattici principali di cui all'art.5. La richiesta va inoltrata al Consiglio di Dipartimento di afferenza, il quale, accertata la sussistenza del requisito, accorda la riduzione nella misura richiesta. Le riduzioni non sono cumulabili.

2. La richiesta va presentata nel rispetto dei seguenti limiti:

a) riduzione fino ad un massimo del 100% per la carica di Rettore;

b) riduzione fino ad un massimo del 40% per le cariche di Pro-Rettore Vicario e Direttore di Dipartimento. Le ore di didattica curriculare sono ridotte da 120 a 72;

c) riduzione fino ad un massimo del 20% per gli incarichi di Presidente di Scuola, Presidente di CCD, Coordinatore di CdS, Pro-Rettore, Delegato del Rettore, Presidente della Scuola di Dottorato, Coordinatore di corso di Dottorato, professori dell'area medica che svolgono le funzioni assistenziali nelle strutture del SSN convenzionate, Direttori delle Scuole di specializzazione di area medica, Direttori delle Scuole di specializzazione di area psicologica. Le ore di didattica curriculare sono ridotte da 120 a 96;

3. Possono altresì avanzare richiesta di riduzione al Consiglio di Dipartimento di afferenza i coordinatori di progetti di ricerca di elevato rilievo, così come individuati dal Senato accademico, fino ad un massimo del 30%. Il Consiglio di Dipartimento, accertata la sussistenza del requisito, formula idonea proposta di accoglimento agli Organi di governo, fatta salva la possibilità di incrementare tale percentuale in presenza di casi straordinari, comunque su proposta del Consiglio di Dipartimento.

4. Possono altresì avanzare richiesta di riduzione al Consiglio di Dipartimento di afferenza i professori che fanno parte delle commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, fino ad un massimo del 20%. Il Consiglio di Dipartimento, accertata la sussistenza del requisito e a condizione che la copertura delle ore oggetto della richiesta di riduzione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ateneo, formula idonea proposta di accoglimento agli Organi di governo.

Art.7 - Conferimento degli incarichi

1. Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto dei piani didattici dei CdS, anche su proposta del Consiglio della Scuola ove costituita, sentito il parere del CCD o dei Coordinatori di CdS, recepite le proposte da altri Dipartimenti di coperture da parte di docenti di afferenza del Dipartimento, attribuisce gli incarichi ai docenti afferenti al Dipartimento rispettando l'ordine di priorità descritto nei successivi commi.

2. Il Consiglio di Dipartimento affida ai professori in regime di impegno a tempo pieno non meno di 120 ore di attività didattica curriculare o assimilata e ai professori in regime di impegno a tempo definito non meno di 80 ore di attività didattica curriculare o assimilata, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. L'attività didattica curriculare è svolta prioritariamente negli insegnamenti dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea magistrale e dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio.

4. Ove il rapporto CFU/ore non consenta di determinare un carico didattico di 120 o, rispettivamente, di 80 ore, e al fine di non produrre frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità della didattica, o ove non sia possibile attribuire un carico complessivo di 120 ore, il carico istituzionale potrà essere determinato con una tolleranza fino al 10% in eccesso o in difetto rispetto a quello indicato al comma 2. Per evitare

ulteriori frazionamenti, oltre il limite di tolleranza, con il consenso del docente, l'insegnamento sarà assegnato interamente quale compito istituzionale o, per la parte oltre il limite, come affidamento diretto retribuito.

5. Qualora un singolo docente non svolga attività didattica curriculare per almeno 108 ore se a tempo pieno o di 72 ore se a tempo definito, il Dipartimento è autorizzato, ai soli fini del conteggio del carico didattico del singolo docente, ad applicare un meccanismo perequativo che renda equivalente l'attività didattica non curriculare associata a questi insegnamenti fino al completamento del carico.

6. Il Consiglio di Dipartimento, qualora residuino ore di didattica curriculare, una volta attribuito il carico didattico a tutti i professori, assegna conseguentemente il carico didattico agli RTD così come previsto dall'art. 5 commi 2 e 3. Il superamento della soglia massima prevista di attività didattica curriculare è ammesso solo con il consenso scritto del ricercatore, su proposta del Consiglio di Dipartimento e con l'approvazione degli Organi di Governo e in ogni caso non può comportare una remunerazione aggiuntiva.

7. Attribuiti i compiti didattici di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, qualora alcune attività didattiche curricolari restino non coperte, il Consiglio di Dipartimento, previo consenso scritto, affida ai ricercatori a tempo indeterminato attività didattiche curricolari, secondo quanto disposto dall'art.5, comma 5. Per queste attività è riconosciuta al ricercatore una retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 6, co. 4 della Legge 240/2010. Qualora le ore affidate costituiscano un intero insegnamento o modulo di insegnamento, al ricercatore viene attribuito, ai sensi dell'art. 6, co. 4 della Legge 240/2010, il titolo di "professore aggregato" per l'anno accademico di erogazione dell'attività.

8. Qualora residuino ulteriori attività didattiche, i Consigli di Dipartimento possono deliberarne la copertura a titolo oneroso tramite ricorso a personale esterno all'Università secondo le modalità previste dal Capo III del presente regolamento.

9. Il Dipartimento di riferimento del CdS, in occasione della predisposizione dei piani didattici, è tenuto a calcolare le O.D.E. comprensive delle ore di cui si prevede la copertura per affidamento esterno o contratto, che di norma non devono superare il 30% del M.O.D.E.

10. Nel caso di presa di servizio di un docente in corso d'anno, il Consiglio di Dipartimento di afferenza gli assegna attività didattiche proporzionate allo scorcio di anno accademico.

Art.8 – Conferimento di attività didattiche onerose a professori

1. I Consigli di Dipartimento possono attribuire ai professori dell'Università che abbiano superato il tetto massimo di tolleranza previsto dall'art. 7 comma 4 e su loro richiesta, un compenso aggiuntivo, erogato a partire dalla 121^a ora per i professori a tempo pieno e a partire dalla 81^a ora per i professori a tempo definito: per non più di ulteriori 40 ore se tutti i professori e gli RTD dello stesso SSD o Gruppo scientifico-disciplinare nel Dipartimento di afferenza del professore hanno soddisfatto il carico curriculare di cui all'art. 7 commi 2 e 6; per non più di 10 ore se non tutti i professori o non tutti gli RTD dello stesso SSD o Gruppo scientifico-disciplinare nel Dipartimento di afferenza del professore hanno soddisfatto il carico curriculare di cui all'art. 7 commi 2 e 6.

CAPO III – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A ESTERNI

Art. 9 - Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23, comma 1 Legge 240/2010)

1. E' possibile stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso di importo coerente con i parametri stabiliti con D.M. 21.7.2011, per avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici di cui al successivo art. 13, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo .

3. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta motivata del Dipartimento, che attesta la qualificazione scientifica o professionale dell'esperto, approvata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato

accademico e previa verifica, da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum scientifico o professionale dell'esperto.

Art. 10 - Conferimento diretto per chiara fama (art. 23, comma 3 Legge 240/2010)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore, sulla base delle proposte formulate dai Dipartimenti, previa verifica, da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum del candidato, e previo parere del Senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'Ateneo, può proporre al Consiglio di amministrazione l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni.
2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

Art. 11 - Conferimento mediante selezione (art. 23, comma 2 Legge 240/2010)

1. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, è possibile:
 - a) attribuire a titolo oneroso o gratuito incarichi di insegnamento, mediante affidamento, a professori e ricercatori universitari di altre strutture dell'Ateneo ovvero di altra Università italiana, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 che hanno svolto tre anni di insegnamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 341/90 e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati;
 - b) stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle disponibilità di bilancio di Ateneo, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che non rientrano nelle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
2. Gli affidamenti e i contratti di cui al precedente comma sono attribuiti previo espletamento di procedure selettive, svolte secondo le modalità di cui al successivo articolo 12, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
3. Al fine di assicurare l'economicità del procedimento, le attività didattiche di esercitazioni e laboratori entro il limite massimo di 16 ore per soggetto incaricato nell'anno accademico, potranno essere conferite direttamente senza procedure di valutazione comparativa su proposta della Struttura di riferimento.

Art. 12 - Modalità di selezione

1. La selezione per il conferimento degli incarichi è indetta con apposito bando, accessibile sul sito web dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento di riferimento. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, riducibili fino a sette giorni in caso di bandi per attività a titolo gratuito nonché in casi motivati ed eccezionali correlati ad esigenze didattiche specifiche.
2. I bandi devono indicare:
 - i requisiti e le modalità per la partecipazione alla selezione;
 - i termini di scadenza e le modalità della presentazione della domanda di partecipazione;
 - l'anno accademico di riferimento, il corso di studio, la denominazione dell'attività, il settore scientifico-disciplinare ove presente, il numero dei crediti, delle ore di attività previste, la tipologia di attività e il periodo di svolgimento;
 - l'ammontare del compenso previsto;
 - i doveri del titolare dell'incarico;
 - le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa dei candidati.
3. I bandi possono prevedere le caratteristiche ed i requisiti dei soggetti aspiranti o indicare eventuali priorità nell'attribuzione degli incarichi.

4. Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, presentate per via telematica secondo le modalità ed entro i termini indicati nel bando, dovranno includere i titoli posseduti, il curriculum vitae, le pubblicazioni e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione.

5. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, da un'apposita Commissione proposta dal Consiglio del Dipartimento interessato e costituita da almeno tre componenti, sulla base di criteri che tengano conto del curriculum complessivo, dell'attività didattica svolta nell'ambito del settore oggetto dell'incarico e dei titoli scientifici e professionali presentati. A seguito di verifica e approvazione degli atti prodotti dalla Commissione, il Dipartimento interessato delibera formalmente l'attribuzione degli incarichi didattici per l'anno accademico di riferimento. Gli esiti della selezione sono pubblicati sul sito web dell'Università nell'apposita sezione dedicata.

Art. 13 - Convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca

1. I dipendenti di enti pubblici e di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/93 svolgono attività didattica secondo le modalità stabilite nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra l'Ateneo ed Enti/Istituzioni, ferma restando la valutazione, da parte del Dipartimento, della qualificazione scientifica e professionale del soggetto cui l'attività viene conferita.

2. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, senza oneri per l'Ateneo, al personale dei ruoli sanitari dipendente di strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste negli appositi accordi stipulati tra l'Ateneo e le strutture sanitarie.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con Istituzioni di ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del DPCM 593/93 o Enti privati.

Art. 14 - Disposizioni comuni

1. Gli incarichi di cui al presente Capo sono conferiti a titolo retribuito o gratuito con le seguenti modalità:

- affidamento con decreto rettorale al personale di ruolo nelle Università;
- contratto di diritto privato al personale esterno al sistema universitario;
- attribuzione delle funzioni di professore a contratto (solo gratuiti).

2. I contratti di diritto privato di cui agli art. 9, 10, 11, 13 hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo complessivo di cinque anni di contratto, previa valutazione positiva espressa dal Dipartimento sull'attività svolta l'anno precedente e della copertura finanziaria. Nel caso di contratti al personale dei ruoli sanitari è richiesta inoltre la disponibilità al rinnovo della struttura di appartenenza, così come previsto dalla normativa vigente.

3. Per l'anno accademico di riferimento i titolari di contratti stipulati ai sensi del presente Capo possono avvalersi del titolo di "professore a contratto" con la specificazione della materia d'insegnamento. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. I titolari degli incarichi, sia a titolo oneroso che gratuito, garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività stabilito dal Dipartimento e di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, lo svolgimento di tutte le attività didattiche previste, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame per la verifica del profitto degli studenti per tutte le sessioni relative all'anno accademico per il quale è stato conferito l'incarico, il ricevimento e l'assistenza agli studenti. Si impegnano a coordinare l'orario delle lezioni e le modalità di erogazione del corso tenuto conto dell'insieme delle attività formative, degli spazi e delle strutture a disposizione dell'Ateneo, agevolando quindi il regolare svolgimento delle attività didattiche della Struttura di riferimento. Sono tenuti a compilare il registro elettronico delle lezioni con i dati relativi all'attività didattica svolta e ad autocertificarli, al termine dell'incarico, al Responsabile della Struttura. Possono, inoltre, far parte delle Commissioni giudicatrici dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell'anno

accademico di riferimento e partecipano alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. I professori a contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge 240/2010, possono svolgere per l'anno accademico di riferimento attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università. Tali attività sono svolte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.

6. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta motivata del Direttore del Dipartimento.

7. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 15;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice di Comportamento dell'Università e dal Codice etico.

8. Il contratto potrà inoltre essere risolto qualora i competenti organi procedano alla disattivazione dell'attività a seguito di motivate esigenze didattiche.

Art. 15 - Regime delle incompatibilità

1. I contratti di cui al presente Capo non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento dell'attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai titolari di assegni di ricerca (ad esaurimento) presso l'Ateneo, in ciascun anno accademico, potranno essere conferiti incarichi di attività didattiche curriculari entro un massimale complessivo di 60 ore, di cui fino ad un massimo di 50 ore per lezioni, previa autorizzazione del Responsabile dell'attività formativa e/o di ricerca. Le attività di tutorato non rientrano nel predetto computo. Agli studenti iscritti a corsi di Dottorato di ricerca presso l'Ateneo, in ciascun anno accademico, potranno essere conferiti incarichi di attività didattiche curriculari per il potenziamento delle competenze (esercitazioni, laboratori, attività di campo) e altre attività integrative, previo nulla osta del Collegio dei docenti, entro il limite massimo di 40 ore. Tale limite cessa di essere operativo trascorso il terzo anno di Dottorato. Le attività di tutorato non rientrano nel predetto computo.

4. I professori e i ricercatori di altri Atenei devono allegare alla domanda di partecipazione alla selezione il nulla osta dell'Università di appartenenza o copia della richiesta di nulla osta. L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla concessione del predetto nulla osta.

5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

6. Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il professore a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

Art. 16 - Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente Capo si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione, l'Università provvede alle coperture assicurative previste dalla legge.

CAPO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI E NORME FINALI

Art. 17 - Trattamento Economico

1. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto eventualmente stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delibera annualmente l'ammontare dei compensi orari per l'attività didattica curriculare onerosa dell'anno accademico successivo, ivi compresa la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 co. 4 della Legge 240/2010.
2. La liquidazione del corrispettivo avviene in un'unica soluzione, successivamente e subordinatamente alla compilazione on-line del registro delle attività didattiche svolte, certificate dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, o dal Direttore di Dipartimento di riferimento del CdS per i docenti esterni all'Ateneo. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il corrispettivo verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La determinazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel decreto di affidamento o nel contratto.

Art. 18 – Revoca del consenso

1. Nei casi in cui è necessario acquisire il consenso del docente al fine di attribuire attività didattiche indicate negli articoli precedenti, è possibile, con la stessa forma, revocare il consenso stesso prima dell'avvio dell'attività didattica. La revoca deve essere motivata.

Art. 19 – Nulla osta per lo svolgimento di attività didattiche esterne all'Università

1. Il nulla osta ai docenti per lo svolgimento di insegnamenti esterni all'Università è deliberato dal Consiglio di amministrazione previa verifica dell'assolvimento delle esigenze didattiche dell'Università da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere concesso per un massimo di 70 ore complessive.
3. Possono richiedere il nulla osta:
 - a) i professori che abbiano soddisfatto le attività didattiche di cui all'art. 7, comma 2;
 - b) gli RTD che abbiano soddisfatto le attività didattiche di cui all'art. 7, comma 6;
 - c) i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano fornito il consenso a svolgere attività didattiche curricolari, qualora sia stato loro richiesto.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano negato il consenso a svolgere attività didattica o che lo abbiano revocato ai sensi dell'art. 18, il nulla osta, se già concesso, viene ritirato; se richiesto, non viene concesso.
5. Per gli affidamenti attribuiti a docenti nell'ambito di convenzioni o accordi con altri atenei, non è necessario richiedere il nulla osta.

Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto Decreto all'Albo online.
2. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.21, le norme di seguito elencate:
 - *Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 240/2010*, emanato con Decreto Rettorale prot. 0032222/11 del 14/12/2011;
 - *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010*, emanato con Decreto Rettorale prot. 0012003 del 21/5/2012;
 - *Regolamento per l'attribuzione di compiti didattici, per il conferimento di incarichi di insegnamento e per l'equivalenza ore-CFU*, emanato con Decreto Rettorale prot. 0076995/18 del 17/10/2018 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Norma transitoria

1. Le norme di cui al presente Regolamento sono immediatamente applicabili laddove le rispettive fattispecie - in riferimento all'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché al successivo anno accademico - non siano già state definite dai competenti Organi sulla base delle previgenti disposizioni, contenute nei regolamenti di cui al precedente art.20 comma 2. Al ricorrere di tale ultima ipotesi, le richiamate previgenti disposizioni regolamentari si intendono pertanto ancora applicabili alle determinazioni già assunte dai competenti Organi e agli atti ad esse conseguenti, nonché alle procedure già in corso e agli incarichi già attribuiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per i ricercatori a tempo determinato di tipo b) assunti a seguito di chiamata diretta in quanto vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione - "Marie Skłodowska Curie Actions" - i compiti didattici nei primi due anni si intendono assolti nell'ambito dello svolgimento delle attività di "training" previste dal progetto. Per lo svolgimento dei compiti didattici relativi al terzo anno si rinvia all'art. 5 comma 2.

3. Ai ricercatori a tempo determinato di tipo a) assunti nell'ambito dei progetti finanziati sul PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), dovranno essere assegnate da un minimo di 20 a un massimo di 42 ore di didattica curricolare.